

Agli Associati Comufficio

Milano, 1° dicembre 2025

Oggetto: Pec obbligatoria degli Amministratori di società – novità ed aggiornamenti

Inoltriamo l'elaborato del nostro consulente, Dott. A. Manazza, relativo al tema in oggetto.
Si tratta del documento Unioncamere del 10 novembre a commento dell'articolo 13, commi 3 e 4 del DL. 31.10.2025 n. 159.

Unioncamere ha fornito in data 10 novembre u.s. i seguenti chiarimenti ed istruzioni relativi alla nuova disciplina in materia di obbligo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) per gli amministratori, introdotta dal Decreto Legge n.159 del 31.10.2025, ancora in via di approvazione definitiva da parte del Parlamento ma già immediatamente esecutivo.

Nel dettaglio:

- Ambito oggettivo di applicazione: imprese costituite in forma societaria nell'anno in corso ovvero costituite in data antecedente al 1° gennaio 2025.
- Ambito soggettivo: coloro che assumono le cariche di Amministratore unico, di Amministratore Delegato o, in mancanza, di Presidente del Consiglio di amministrazione nelle società di capitali, consortili, reti e cooperative. L'obbligo riguarda la persona fisica e non l'organo, pertanto in presenza di una pluralità di amministratori dell'impresa va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore.
- Sono altresì assoggettati all'obbligo di comunicazione gli amministratori di imprese individuali ed i liquidatori delle società, mentre risultano esclusi i consiglieri (senza deleghe) di società, nonché gli amministratori di società di persone.
- Decorrenza: per le imprese costituite dall'1.1.2025 l'obbligo decorre dalla presentazione della domanda di iscrizione, mentre per le imprese che risultano già iscritte al registro imprese, il termine coincide con il 31 dicembre 2025 ovvero con la data di nomina ovvero di rinnovo dell'incarico, se antecedente.
- Indirizzo Pec utilizzabile: è disposto che l'indirizzo PEC da comunicare deve essere personale e pertanto non può essere il medesimo utilizzato dalla società. Quindi impresa ed amministratori devono essere dotati di indirizzi PEC differenti. Se una persona fisica, invece, ricopre più incarichi di amministrazione in diverse società può optare per la comunicazione di un unico indirizzo PEC personale, oppure di più indirizzi associati ad ogni rapporto di amministrazione.
- Regime sanzionatorio: non essendo menzionata dal legislatore una specifica sanzione, il Ministero riterrebbe applicabile la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. nella misura raddoppiata, ovvero da un minimo di 206,00 euro a 2.064,00 euro. Su questo punto, tuttavia, si riscontrano opinioni discrepanti e quindi dovrà essere oggetto di successivo chiarimento.

Per maggiori informazioni e chiarimenti scrivere a: segreteria@comufficio.it .

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio